

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4744	29 aprile 1998	FINAZE E ECONOMIA
Concerne		

Rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque della Piumogna a Dalpe

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

nell'ambito della politica cantonale e nazionale in materia di energia sono stati espressi chiari intendimenti per la promozione dell'uso di fonti energetiche indigene e rinnovabili (vedi Decreto federale sull'energia del 14 dicembre 1990 e Legge cantonale sull'energia approvata dal Gran Consiglio in data 8 febbraio 1994). Attraverso il Programma Energia 2000 la Confederazione ha proposto una serie di misure atte fra l'altro al promovimento dell'utilizzazione della forza idrica per la produzione di elettricità.

In questo contesto è dato spazio alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale la forza idrica in torrenti di contenute dimensioni o attraverso piccoli impianti integrati negli acquedotti comunali.

In Ticino si sono avute in questi ultimi tempi interessanti iniziative in modo particolare da parte di enti pubblici (Comune di Giubiasco, Davesco, San Nazzaro, Chironico, Sobrio, Bedretto, Arbedo), in parte già realizzate in parte in fase di valutazione.

Si deve sottolineare come a livello federale, se da un lato vi è lo sforzo per la promozione di piccoli impianti, dall'altro le stesse leggi federali sulla protezione delle acque sono assai restrittive e spesso penalizzano in maniera palese questo tipo di iniziativa. Nei Cantoni alpini è nata quindi l'esigenza di studiare una modifica della legge federale sulla protezione delle acque, in modo che possa essere resa più flessibile ed adattata di volta in volta alle specifiche esigenze ambientali delle zone toccate dagli interventi.

Il Municipio di Dalpe, conformemente ai disposti della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, ha inoltrato in data 03.11.1997 la domanda di Concessione per lo sfruttamento delle acque del torrente Piumogna sul proprio territorio.

Le argomentazioni addotte dal Municipio di Dalpe a favore della Concessione sono così riassunte:

- lo sfruttamento delle acque della Piumogna ha quale scopo la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione che serve anche il comune stesso;
- attraverso l'impianto proposto è possibile utilizzare in modo ottimale i quantitativi d'acqua (notevoli) misurati nella Piumogna, adottando tutti i provvedimenti che soddisfano le esigenze di protezione dell'ambiente;

- il progetto concorda con gli intendimenti generali di politica energetica e ne propone una concreta applicazione.

1. IL PROGETTO

Prevede lo sfruttamento delle acque del torrente Piumogna interamente in territorio del comune di Dalpe da quota 1240 m.s.m a quota 1161.8 m.s.m.

Sostanzialmente sono state valutate 3 possibili varianti di progetto. Dopo attenta analisi la scelta è caduta sulla variante che prevede la captazione direttamente ai piedi della cascata, attraverso una presa d'acqua la cui portata di dimensionamento è di 1.65 m³/s.

Dopo essere defluita in un dissabbiatore l'acqua scorre nella condotta posata in un cunicolo in roccia lungo ca. 130 m, avente una pendenza del 9%. All'uscita del cunicolo la condotta viene interrata e lungo la sponda destra scende fino al ponte (strada Dalpe-Gribbio) zona in cui è previsto l'attraversamento del torrente. Il resto del tracciato segue sulla sponda sinistra una linea diretta attraverso i prati fino alla centrale in zona "Quartinasc" (vedi planimetria allegata)

Nella centrale Piumogna verrà installata una turbina di tipo Pelton ad asse verticale a 5 getti accoppiata ad un generatore di tipo sincrono. L'acqua, dopo essere stata turbinata, defluisce in una condotta a pelo libero nuovamente nel torrente Piumogna. Il fiume è quindi toccato dal prelievo lungo una tratta di ca 700 m.

Il progetto prevede un investimento di 5.2 mio di franchi su un periodo di realizzazione di 18 mesi. I costi annui, calcolati sulla base dei tassi di interesse attuali e su tempi di ammortamento tipici per questi tipi di impianti, si situano attorno ai 420'000.- franchi. Considerando una produzione annua di 5.1 mio di kWh, se ne deduce un costo di produzione di 8.2 cts./kWh, ritenuto interessante per un nuovo impianto di simili dimensioni.

Dati caratteristici dell'impianto Piumogna

- bacino imbrifero	19.8 km ²
- quota di presa	1240.00 m.s.m.
- quota centrale Piumogna	1161.80 m.s.m.
- salto lordo massimo	78.2 m
- salto netto massimo con Q _d	73.8 m
- portata di dimensionamento Q _d	1.65 m ³ /s
- volume annuo d'acqua derivata	27.3 mio m ³
- potenza istallata	1 MW
- produzione media di energia	5.10 mio kWh/anno
- turbina tipo Pelto a 5 getti, ad asse verticale	
• potenza nominale	1051 kW
• diametro girante D _T	1040 m
• velocità di rotazione	300-375 g/min

- generatore	
• tipo	sincrono
• potenza nominale P_G	1.25 MVA
• tensione	420 V
- trasformatore	
• tipo	distribuzione in olio
• potenza P_{tr}	1.25 MVA
• rapporto di trasformazione	16.8/420 kV
- condotta forzata	
• diametro DN	900 mm
• lunghezza	733 m
- canale di scarico	
• lunghezza	15 m
• diametro	1.5 m
• pendenza media	2%

2. INTERESSI DELL'AZIENDA ELETTRICA TICINESE

L'Azienda Elettrica Ticinese possiede una presa d'acqua sul torrente Piumogna, che serve ad alimentare la centrale Piottino. Il progetto non avrà alcun influsso sull'esercizio dell'impianto AET ritenuto che la presa è situata ben a valle della restituzione della nuova centrale Piumogna.

La Direzione dell'AET ha espresso preavviso favorevole al progetto del Comune di Dalpe ritenuto che la realizzazione e la gestione di impianti di piccola taglia non rientrano per il momento nelle strategie dell'Azienda, anche perché i costi di produzione sono superiori ai prezzi medi di mercato (superiore agli attuali prezzi di vendita dell'AET).

La Direzione dell'AET ritiene tuttavia che in futuro la situazione potrebbe cambiare e quindi non è da escludere a priori che gli interessi dell'azienda possano rivolgersi anche verso questo tipo di impianti, oppure che possa risultare economicamente sostenibile la realizzazione di altri progetti di dimensione più importante sulla Piumogna. Per questo motivo è opportuno prevedere nella Concessione il diritto di riscatto nei termini minimi previsti dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche cioè dopo 2/3 della durata di concessione, vale a dire 27 anni.

Per l'esercizio della centrale Piumogna e per garantire un deflusso minimo conforme ai disposti della legge federale sulla protezione delle acque, sarà necessario provvedere a misure in tempo reale dei deflussi. Questi dati potranno essere messi a disposizione anche dell'AET per l'esercizio della presa Piumogna e indirettamente della centrale Piottino. Il decreto legislativo prevede quindi esplicitamente l'obbligo per il concessionario della messa a disposizione dei dati a beneficio dell'AET.

3. ASPETTI AMBIENTALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

Ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991 (LPAC), il prelievo da corsi d'acqua con deflusso permanente può essere autorizzato a condizione che venga garantito un deflusso residuale (deflusso minimo), definito in funzione della portata Q_{347}^1 (art.31 cpv.1) e da particolari condizioni ecologiche da verificare caso per caso (art. 31 cpv.2).

In base ai disposti dell'articolo 31 il deflusso minimo da garantire nel torrente Piumogna dal punto di prelievo fino al punto di restituzione è di 190 l/s (Q_{347} 290 l/s).

Eventuali deroghe conformemente all'art.32 della Legge non trovano in questo caso applicazione.

La valutazione da parte dei servizi cantonali competenti ha portato sostanzialmente alla richiesta di approfondimenti in particolare sui seguenti temi:

- effetti del progetto sulla libera migrazione dei pesci;
- effetti conseguenti alla probabile diminuzione della superficie bagnata;
- effetti sulla temperatura dell'acqua.

Gli approfondimenti chiesti sono stati ampiamente sviluppati attraverso uno studio specialistico presentato nel mese di gennaio 1998 dal "Büro für Gewässer- und Fischereifragen" di Soletta e svolto dal dott. Heinz Marrer, considerato uno dei maggiori esperti nel settore.

A parere dei servizi cantonali lo studio risponde in maniera esauriente agli interrogativi posti in fase preliminare e completa quindi la documentazione relativa alla domanda di Concessione.

Gli ulteriori provvedimenti da applicare in ossequio all'art.31 cpv.2 scaturiti dalla consultazione dei servizi interessati possono essere così riassunti:

lettera a: lo studio specialistico risponde ad eventuali interrogativi in relazione alle esigenze poste.

lettera b: gli aspetti menzionati non pongono problemi.

lettera c: la concessione non solleva particolari conflitti con interessi di protezione della natura. La condotta forzata viene interrata ed il sedime ripristinato come allo stato precedente l'intervento. Per l'accesso al dissabbiatore è mantenuta una pista che potrà pure servire al servizio forestale per interventi di cura del bosco finora problematici.

lettera d: il progetto non pone problemi particolari. Il dissabbiatore e in parte la presa potranno essere puliti meccanicamente senza compromettere l'equilibrio del torrente con opere di spurgo.

lettera e: non entra in considerazione per il presente caso.

¹ Portata media d'acqua misurata giornalmente per un periodo di almeno 347 giorni all'anno.

3.1 Art. 33 - Aumento dei deflussi residuali minimi

L'autorità ha proceduto a valutare gli interessi a favore e contro il prelievo che possiamo riassumere nel modo seguente:

- **Interessi pubblici, economici ed energetici a favore del prelievo**

La politica energetica della Confederazione poggia essenzialmente sul programma Energia 2000 che fra gli obiettivi si pone pure quello di stabilizzare il consumo di energia di origine fossile e quindi delle emissioni di CO₂, per poi ridurlo. Nello stesso tempo l'evoluzione della domanda di energia elettrica dovrebbe venire progressivamente attenuata e quindi stabilizzata.

Parimenti l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia - fra le quali la forza idrica - dovrà essere incentivata in modo tangibile.

Il programma prevede quindi di mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire l'utilizzazione di energia idrica, attraverso nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti. Di fatto un notevole sforzo promozionale è sostenuto nel settore delle piccole centrali. Il progetto del comune di Dalpe rappresenta in quest'ottica un tangibile contributo alla politica energetica della Confederazione e del Cantone.

Anche i Cantoni sono chiamati a dare il loro contributo ad Energia 2000. Attraverso la legge cantonale sull'energia il Cantone Ticino si è impegnato fra l'altro a promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

Il progetto merita quindi di essere sostenuto ritenuto che non comporta pregiudizio agli aspetti ambientali, salvaguardati dal rispetto delle esigenze stabilite dalla LPAc, ed avrà un interessante indotto finanziario per il Comune ed energetico per la regione. La produzione di 5.2 GWh/anno di energia rappresenta un quantitativo che non deve essere sottovalutato se si tiene conto che il fabbisogno annuo del Comune di Dalpe ammonta a 1.8 GWh. Il costo di produzione di 8.2 cts/kWh può senz'altro essere considerato interessante.

L'investimento di 5.2 Mio di fr. costituisce un innegabile beneficio in un periodo di crisi economica, in una regione particolarmente toccata sotto questo profilo.

- **Interessi contro il prelievo (art.33 cpv.3 LPAc)**

Come risulta dalla consultazione dei servizi cantonali nell'ambito della valutazione sull'opportunità di aumentare il deflusso minimo o di proporre altri provvedimenti (art.31 cpv.2 LPAc), il rilascio della Concessione non solleva particolari conflitti con interessi di protezione della natura e del paesaggio (lettera a), né con la protezione della falda (lettera d). Questi aspetti non possono quindi essere chiamati a giocare un ruolo contro il prelievo o per una sua ulteriore diminuzione.

Per quel che concerne gli interessi della fauna ittica (lettera b) e la qualità dell'acqua (lettera c), lo studio specialistico elaborato da Heinz Marrer ha analizzato in modo approfondito gli aspetti direttamente connessi al settore. Dallo stesso si evince come il progetto non abbia ripercussioni tali da giustificare un rifiuto o una limitazione della concessione oltre quanto richiesto dall'art.31 LPAc.

Si può affermare che gli interessi suscettibili di limitare il prelievo sono stati debitamente valutati e tenuti in considerazione.

L'ubicazione della presa d'acqua e dell'impianto si situa all'interno dell'oggetto no. 1809 (Campolungo - Campo Tencia - Piumogna) dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP). La zona inventariata è estremamente estesa. La scheda IFP, tra le caratteristiche che determinano l'importanza dell'oggetto, cita: "In Val Piumogna paesaggio fluviale alpini ancora intatto". L'interesse della zona è quindi legato anche alla condizione dei deflussi nel torrente Piumogna.

Proprio per motivi di natura paesaggistica il progetto rinuncia ad una captazione più a monte della cascata, valutata in un primo tempo, salvaguardando così l'elemento ritenuto essenziale in questo specifico contesto.

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, in considerazione di quest'ultimo aspetto, propone al Cantone un aumento del deflusso minimo a 300 l/s anziché 190 l/s come previsto e richiesto dall'art.31 della LPAC.

L'aumento del deflusso minimo come proposto penalizza però in maniera ritenuta eccessiva la produzione di energia dell'impianto, in particolare durante il periodo invernale in cui vi è maggiore richiesta e quindi il suo valore è maggiore. Del resto l'incidenza del prelievo sugli aspetti paesaggistici nel periodo invernale è da considerare minima. Nella tabella seguente si evidenzia che durante il periodo da maggio ad agosto il deflusso di dotazione viene superato in modo sensibile ed è comunque superiore al valore proposto di 300 l/s. Durante questo periodo vi è in zona il maggiore afflusso di escursionisti e quindi la funzione paesaggistica del torrente, che vuole essere salvaguardata attraverso il mantenimento del deflusso di 300 l/s, è comunque assicurata nell'anno idrologico medio.

Portate medie mensili della Piumogna (l/s): deflusso minimo e portata prelevata

mese	genn.	febr.	marzo	aprile	magg.	giu.	luglio	agosto	sett.	ott.	nov.	dic.
defl.min	190	190	190	190	373	1511	1153	291	190	190	190	190
captaz	294	205	188	483	1600	1600	1600	1600	1498	1043	642	375
totale	484	395	378	673	1973	2111	2753	1891	1688	1233	832	565

Esaminando l'andamento delle portate mensili nella Piumogna si nota che l'incremento della curva annuale dei deflussi, anche in un anno secco, avviene tra i mesi di maggio e settembre. In considerazione della richiesta formulata dall'Ufficio federale dell'ambiente, dell'incidenza economica di una dotazione superiore sulla produzione di energia e quindi sul suo costo, si propone di applicare un deflusso minimo differenziato:

- 190 l/s per il periodo 1. ottobre - 30 aprile
- 300 l/s per il periodo 1. maggio - 30 settembre

In questo modo è possibile tener conto in modo ponderato delle diverse esigenze.

Conseguenze delle dotazioni stagionali:

Calcolando gli afflussi disponibili e captabili mensilmente dalla presa, si osserva che quelli compresi nel periodo 1.10 - 30.4 corrispondono ad un terzo del totale degli afflussi annuali.

Sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica (agosto 1997) la produzione di energia secondo la soluzione proposta sarebbe la seguente:

inverno (1.ottobre - 30 aprile) con dotazione 190 l/s:	1.7	mio kWh
estate (1.maggio - 30 settembre) con dotazione 300 l/s:	3.13	mio kWh
Produzione annua —	4.83	mio kWh

In questo modo è possibile ottenere un deflusso residuale estivo che tutela integralmente gli aspetti di protezione della natura e del paesaggio contenendo l'aumento del costo di produzione e senza intaccare la produzione invernale di energia. Si evidenzia comunque che la soluzione proposta, adottata nell'interesse degli aspetti paesaggistici, implica una minor produzione annua di energia dell'impianto pari a circa 250'000 kWh.

Nella sua presa di posizione l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio raccomanda pure che le opere di presa e il dissabiatore costruite direttamente in prossimità della cascata siano realizzati in modo che non arrechino pregiudizio al paesaggio, in particolare che vengano nel limite del possibile nascosti o rivestiti in pietra naturale.

Nello studio del progetto questo elemento è stato tenuto in debita considerazione.

4. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato,

- sentiti gli uffici interessati, lo speciale gruppo di lavoro sui deflussi minimi;
- visti i preavvisi positivi dell'Ufficio federale per l'economia delle acque del 28 gennaio 1998 e dell'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio del 2 aprile 1998;
- dopo aver attentamente valutato il progetto;
- considerato che durante la fase di pubblicazione della domanda di Concessione non sono state inoltrate opposizioni;
- soppesati gli interessi a favore e contro il prelievo;
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione, nonché gli obiettivi di valorizzazione della forza idrica quale risorsa energetica;
- tenuto conto dell'iniziativa del Comune di Dalpe e della politica dell'AET nello specifico settore delle piccole centrali;

ritiene che il progetto debba essere realizzato in quanto:

- rappresenta per la regione un investimento di 5.2 mio di fr., con indubbi vantaggi derivanti dall'indotto in un momento particolarmente difficile per l'economia cantonale;
- l'intervento si inserisce perfettamente negli obiettivi energetici della Confederazione, in particolare per quanto concerne la promozione delle piccole centrali idroelettriche;
- il progetto rispetta tutte le esigenze poste in materia dalla Legge federale sulla protezione delle acque e quindi non lede interessi specifici relativi alla protezione del paesaggio.

5. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale conseguenza per il Cantone un introito di fr. 54'500.- quale tassa di unica di concessione.

In base alla modifica del 13 dicembre 1996 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche i piccoli impianti idroelettrici fino ad una potenza lorda di 1MW sono esenti dal pagamento del canone annuo. Il Cantone non percepirà dunque alcun introito annuo di canone.

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, considerando che l'AET per comprensibili motivi ha confermato la propria politica nei confronti dei piccoli impianti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio della Concessione per l'utilizzazione delle acque della Piumogna al Comune di Dalpe, per la durata di 40 anni.

Vi chiediamo pertanto di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio al Comune di Dalpe della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Piumogna

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 29 aprile 1998 no. 4744 del Consiglio di Stato,
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916

d e c r e t a :

Articolo 1

Al Comune di Dalpe è data la Concessione di utilizzare le acque del torrente Piumogna derivate sul proprio territorio da quota 1240 m.s.m. a quota 1161.80 m.s.m..

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media	Q_m	=	885 l/s
caduta lorda	H	=	78.2 m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H$	=	680 kW

²Questa potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione è vincolato:

- a) al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 54'500.-, da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto;
- b) alla messa a disposizione dell'Azienda Elettrica Ticinese delle misure rilevate alla sonda di deflusso minimo, rispettivamente della misura di portata alla turbina, sottoforma di segnale analogico 0 - 20 mA;
- c) alla possibilità di sottoporre altre condizioni attualmente imprevedibili, in correlazione con l'esercizio della presa AET.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, l'impianto è esente dal pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUFi e all'art. 8 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione è accordata per un periodo di 40 anni.

²La concessione avrà inizio con la messa in esercizio della centrale Piumogna, ma al più tardi il 1. gennaio 2000.

³Il Cantone avrà il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche, con preavviso di 2 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla messa in esercizio. Per le aggiunte, gli ampliamenti o i rinnovamenti eseguiti dopo il 1. gennaio 2000, il prezzo di riscatto sarà pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo del 2.5% a partire dall'anno della loro messa in esercizio;
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia è corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

Articolo 8

¹La presente concessione può essere trasferita con il consenso del Gran Consiglio, ad un Ente successore che abbia domicilio e sede nel cantone. Il consenso è negato se il nuovo acquirente non soddisfa le esigenze della concessione e se si oppongono al trasferimento motivi di utilità pubblica.

²Sono riservate eventuali future modifiche legislative sull'autorità competente per il trasferimento della concessione.

Articolo 9

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare un deflusso minimo di:

- 190 l/s nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile
- 300 l/s nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre

per tutta la durata della concessione, sul tratto del torrente dalla presa al punto di restituzione, in ossequio agli art.li 31 e seg. LPAC.

²L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo è a carico del concessionario.

³Il concessionario si impegna di mettere a disposizione dell'Azienda Elettrica Ticinese le misure di portata del deflusso minimo e della portata alla turbina, sottoforma di un segnale analogico 0 -20 mA.

Articolo 10

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art.66 e 69 LUF.

Articolo 11

Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata su tempi ragionevoli.

Articolo 12

Le contestazioni che dovessero sorgere fra il concessionario e l'Autorità concedente saranno decise conformemente all'art.71 LUFI.

Articolo 13

Il capitolato di concessione di cui all'art.13 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

Articolo 14

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.